

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 20 dicembre 1955 concernente la modificazione
di alcuni articoli di legge sulla Cassa pensioni del corpo insegnante
del Cantone Ticino

(del 26 gennaio 1956)

Il messaggio sottoposto all'esame della Commissione della Gestione si riferisce ad alcune modifiche della legge sulla Cassa pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino, che si rendono necessarie in seguito all'entrata in vigore delle nuove leggi 5 novembre 1954 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e sugli stipendi.

E' noto che la Cassa pensioni dei docenti si è sempre trovata in difficoltà: insegnanti, Comuni e Stato sono stati chiamati a più riprese ad aumentare la loro partecipazione al finanziamento della Cassa e le condizioni fatte agli insegnanti sono certo tra le più gravose che si registrano per una cassa del genere.

La Commissione della Gestione ha auspicato a parecchie riprese la fusione della Cassa pensioni del Corpo insegnante con quella degli impiegati e gendarmi. L'adozione dell'organico unico sembrava una premessa sicura alla fusione delle due casse. A giusta ragione, lo Stato è preoccupato di esaminare a fondo il problema, sottoponendolo, come ha fatto, a competenti periti, per evitare errori e conseguenze poi estremamente difficili da eliminare.

Con l'odierno messaggio il Consiglio di Stato presenta proposte che migliorano determinate condizioni a favore dei docenti, ritenute sin qui eccessivamente drastiche e che già hanno costituito motivo di rivendicazione da parte degli interessati, senza dire che esse costituiscono un motivo di stridente disparità tra docenti e impiegati, oggi indicati in un unico organico.

Con questi provvedimenti si avvicinano le condizioni fatte agli assicurati delle due Casse, ciò che faciliterà la progettata fusione.

La Commissione raccomanda di accogliere l'aggiunta, proposta dal messaggio, all'art. 29 e di modificare il tenore attuale dello stesso, elevando il diritto minimo di pensione della vedova di un assicurato o di un pensionato a un importo non inferiore al 25 % dell'onorario assicurato alla Cassa dal marito, anziché del 20 %, come è attualmente, parificando così le condizioni a quelle dell'articolo corrispondente della Cassa pensioni impiegati e gendarmi. La proposta di modifica formulata dalla Commissione ha trovato il consenso del Consiglio di Stato.

L'art. 29 verrebbe così ad avere la seguente stesura:

«Alla morte di un assicurato o di un pensionato, la vedova riceve la metà della pensione alla quale avrebbe diritto il defunto al momento della morte o che già percepiva: in ogni modo un importo non inferiore al 25 % dell'onorario assicurato alla Cassa dal marito. La pensione incomincia all'indomani dell'ultimo giorno per il quale fu pagato lo stipendio o la pensione del defunto marito.

§. Le pensioni a favore delle vedove e degli orfani vengono versate anche quando l'assicurato muore durante i primi cinque anni di servizio».

Sugli altri articoli non riteniamo di doverci particolarmente soffermare. Forse va unicamente detto che l'art. 56, il quale determina i contributi finanziari, conferma, in altra espressione, una situazione di fatto identica e non viene a costituire aggravamento di sorta delle prestazioni dello Stato e dei

Comuni. La Commissione avverte inoltre che l'art. 2 del decreto giustifica la sua retroattività al 1.º gennaio 1955 con la necessità di farne coincidere la decorrenza con la nuova legge sugli stipendi.

La vostra Commissione vi propone quindi l'accoglimento del disegno di decreto legislativo in esame, con la modifica dell'art. 29, così come da essa proposto.

Per la Commissione della Gestione :

Bottani, relatore

Borella A. — Darani — Ferretti —
Ghisletta — Jolli — Olgiati — Pa-
gani — Pellegrini A. — Pellegrini P.
— Zeli.